

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, BONINO, TEDESCHI,**  
**ARTIERI, GATTI, MANNO e PAZIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1979

#### Provvidenze a favore delle madri nubili e dei loro figli

ONOREVOLI SENATORI. — La vasta tematica sulla « questione femminile » è ritornata frequentemente, in questi ultimi anni, nel dibattito parlamentare per il susseguirsi di provvedimenti che riguardano la funzione della donna nel sistema sociale e nella vita produttiva del Paese. Malgrado le diverse valutazioni del problema in rapporto ai vari orientamenti politici, molti si sono trovati d'accordo nel ritenere che la donna ha compiuto un notevole cammino sulla strada dell'emancipazione e della parità dei diritti con l'uomo.

Le tappe più significative di tali parità riguardano il diritto al voto, la tutela della lavoratrice madre e del lavoro a domicilio, i consultori familiari, gli asili-nido ed un diritto di famiglia tra i più avanzati del continente.

Mentre questo processo continua, si rendono necessari nuovi provvedimenti legislativi per accompagnarlo adeguatamente ed assicurare una tutela più concreta delle aspi-

razioni, delle esigenze e dei bisogni della donna. Basti pensare che essa si trova spesso sola dinanzi ai problemi derivanti dalla sua condizione di madre, problemi che pure interessano l'intera società. Basti considerare, tanto per indicare un tema specifico, affine a quello che intendiamo trattare con il presente disegno di legge, come la legge sulla disciplina del divorzio trascuri quasi del tutto le conseguenze di natura economica in caso di scioglimento di matrimonio per il coniuge più debole che quasi sempre è la donna e come si sia dimostrato difficile tentare di rendere meno grave questo problema, attraverso alcuni provvedimenti legislativi.

Condizioni ancora più difficili si verificano per la donna quando essa resta del tutto sola con un bimbo nato da una libera unione: può infatti accadere che non disponga di mezzi, che non abbia un lavoro e che, non soltanto il compagno si sia allontanato, ma anche la famiglia l'abbia respinta

non volendone giustificare il comportamento. Eppure essa può trovarsi in questo stato di emarginazione perchè non ha provveduto in tempo ad evitare il concepimento, perchè le sue convinzioni morali e religiose non le consentono di ricorrere all'aborto o, infine, perchè non intende rinunciare alla sua maternità, alla tutela e santificazione della vita umana.

A proposito dell'aborto, si può affermare che i casi più frequenti di interruzione di gravidanza sono provocati da libere unioni e dalla preoccupazione della donna, una volta diventata madre, di dover provvedere da sola al sostentamento della sua creatura se, come a volte accade, l'uomo dimentica la responsabilità che ha avuto nel concepimento del figlio. Per contro, la limitazione della pratica abortiva può derivare dalla relativa sicurezza della donna di non essere trascurata dalla società quando fosse rimasta sola con il frutto di una libera unione che non intende abbandonare, anzi di poter contare sulla solidarietà collettiva nell'affrontare i suoi problemi.

Ora, quanto più si allarga la tendenza alle unioni libere, in conseguenza di una concezione diversa del mondo e della vita, tanto più crescono i casi delle madri nubili rimaste prive di aiuti. Questo fenomeno si verifica prevalentemente nelle aree depresse dove, a causa del particolare disagio economico, sono maggiori gli ostacoli che incontrano le coppie a realizzare un'unione regolare, mentre quelle libere, per le stesse ragioni, finiscono spesso per naufragare. Certo sono sempre più rari i giudizi di condanna dinanzi alle natalità irregolari, e più frequenti le manifestazioni di solidarietà, ma queste non si traducono ancora in aiuti con-

creti, che consentano alle madri nubili di non separarsi dai loro figli e di vivere serenamente la loro maternità.

Com'è noto, sono attualmente in atto iniziative parlamentari rivolte ad approfondire la conoscenza della condizione femminile, con particolare riguardo a quella specifica delle lavoratrici madri, per approntare gli strumenti legislativi necessari per potenziare e coordinare i servizi di assistenza operanti nel Paese ed assicurare alla donna, nel lavoro, un'effettiva parità. Il problema di più difficile soluzione in questo momento riguarda appunto le prospettive di lavoro per la donna, che continuano a restare su livelli del tutto inadeguati: queste difficoltà diventano ancora più gravi per le lavoratrici madri e per le madri nubili in modo particolare.

Il presente disegno di legge è destinato, modificando ed integrando la disciplina del collocamento e delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, che nella ripartizione percentuale delle categorie riservatorie aveva tralasciato le madri nubili, a favorire l'impiego delle stesse, includendole nelle categorie che godono di particolari privilegi.

Il disegno di legge prevede anche un'agevolazione alle madri nubili, che già veniva riconosciuta dalla disciolta ONMI per quanto riguarda l'ammissione dei loro figli agli asili-nido. E ciò tenuto conto che, per la loro specifica condizione, le madri nubili incontrano più gravi difficoltà ad assicurare ai figli, in tenera età, le necessarie cure.

I sottoscritti contano sul favorevole accoglimento del presente disegno di legge che costituisce un primo tentativo di soluzione del grave problema sociale delle madri nubili.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le aliquote previste dall'articolo 11, comma primo, e dall'articolo 12, comma primo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, sono aumentate del 2 per cento da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di madri nubili che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età con figli a carico di età non superiore a 5 anni.

## Art. 2.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive o di concetto o parificati, le madri nubili, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno incluse nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino al raggiungimento della percentuale riservata.

## Art. 3.

L'idoneità di cui all'articolo 2 verrà accertata mediante un esame che sarà disciplinato con apposito regolamento da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Nelle graduatorie relative ai requisiti per l'ammissione agli asili-nido comunali, viene disposta priorità per i figli di madri nubili che dimostrino impossibilità o gravi difficoltà per accudire ai propri figli a prescindere dallo stato giuridico di dipendenti da aziende private o pubbliche.